

SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE LANUSEI

Proposta n. 233/2017

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. 141 DEL 1 1 0TT. 2017
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Antonio Mario Loi
OGGETTO: Proroga fino al 30.11.2017, incarico consulenza professionale alla dott.ssa Carla Etzo, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, per attività di comunicazione istituzionale.
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.
L'estensore: Dr. Antonio Michele Gutierrez
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Antonio Mario Loi
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Lanusei dal 1 011 2017 per la durata di quindici giorni consecutivi.
Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI

VISTA la L. R. n. 17 del 27/07/2016 "Istituzione dell'Azienda per la tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla L.R. 28/07/2006 n. 10 (Tutela alla salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della L. R. 26/01/1995 n. 5 e alla L. R. 17/11/2014 n. 239";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016 e dei suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dr. Fulvio Moirano come Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016, prevedendo, in conformità a quanto previsto dall'art. 16, II e III comma, della L.R. n. 17/2016, che dal 01/01/2017 lo stesso assumerà le funzioni del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della salute, con incarico quinquennale eventualmente rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier Paolo Pani Direttore F.F. dell'Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei:

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO il provvedimento deliberativo n. 380 del 17/12/2010 (contratto quinquennale del 31/05/2012, con validità al 27/01/2020 per aspettativa incarico Direttore Amministrativo dal 04/06/2012 al 31/01/2015) di attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario della cessata ASL di Lanusei n. 419 del 26.11.2015, a seguito di procedura selettiva di evidenza pubblica (di cui all'avviso pubblico prot. n. 24640 del 29.10.2015) è stato conferito alla dott.ssa Carla Etzo, nata a Sorgono (NU) il 2.3.1974, e residente a Quartu Sant'Elena, l'incarico di consulenza professionale, a tempo determinato, ai sensi dell' art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di "attività di comunicazione istituzionale e gestione del sito web aziendale";

CHE l'incarico alla professionista è stato prorogato fino al 30.09.2017 con determinazione del Direttore della ASSL Lanusei n.71 del 21/06/2017 per il proseguimento delle attività di comunicazione anche finalizzate alla prosecuzione della campagna sulla "Peste suina" che con DGR n.46/18 del 22.9.2015 è stata affidata all'AsI di Lanusei, destinataria di uno specifico finanziamento e delle altre attività di comunicazione relativa ai progetti finalizzati del Piano di Prevenzione Regionale e di potenziamento delle attività di assistenza territoriale:

VISTA la nota della Direzione aziendale dell'ATS Sardegna NP 2017/28438 del 29.03.2017 avente oggetto "Attivazione procedure per costituzione Servizio Comunicazioni ATS e proroghe contratti addetti stampa" con cui si comunica che l' l'ATS deve dotarsi di un servizio Comunicazione che possa essere individuato quale ambito di Coordinamento delle diverse funzioni di comunicazione, informazione e trasparenza da assicurarsi attraverso una organizzazione decentrata in ambito ASSL e che, nelle more delle procedure ricognitive e selettive dell'individuazione di personale nel ruolo di Addetto Stampa, i direttori delle ASSL

potranno valutare, in forza della delega attribuita con deliberazione ATS n.11/2017 relativamente agli atti di gestione del personale assegnato alle strutture afferenti le Aree socio Sanitarie, se procedere, con propria determinazione, ad una proroga contrattuale con gli Addetti Stampa delle confluite ex AsI che consenta di concludere i progetti in essere, secondo le disposizioni normative contenute

VISTA La successiva nota NP/2017/0081774 del 28/09/2017 avente oggetto "Attivazione procedure per costituzione Servizio Comunicazioni ATS e proroghe contratti addetti stampa" nella quale si rileva che:

- in data 21.09.2017 è stata adottata la deliberazione relativa all'"Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento, con contratto di lavoro autonomo, di n. 5 incarichi di addetto stampa dell'Azienda per la tutela della salute e delle Aree Socio Sanitarie Locali",
- i tempi tecnici occorrenti per la conclusione delle relative procedure possono presumibilmente essere stimati in 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
- e che il precedente termine indicato nell'ultimo capoverso della nota sopra richiamata (30 settembre 2017) deve ritenersi aggiornato al 30 novembre 2017.

CONSIDERATO:

- che l'incarico assegnato alla Dott.ssa Carla Etzo e finora svolto in ambito ASSL di Lanusei è coerente con le funzioni sopra citate che l'ATS deve svolgere secondo una organizzazione decentrata;
- che la prosecuzione dello stesso rappresenta una prosecuzione delle attività progettuali e dei programmi di comunicazione istituzionale per le quali l'incarico è stato attribuito e successivamente prorogato ed è funzionale soprattutto al governo dell'eccezionalità e peculiarità del momento rappresentato dalle complessità insite nei processi di avvio delle attività unificate in seno alla ATS susseguenti alle cessate ASL e della necessità di governare e uniformare l'informazione istituzionale conseguente soprattutto in relazione ai progetti ancora in corso in ambito di ASSL;
- che il rinnovo del contratto è coerente con la nota succitata del Direttore Generale dell'ATS e con il regolamento per l'attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna di cui alla Deliberazione del DG dell'AsI di Lanusei, n° 79 del 27.02.2009 e con la proposta di Regolamento Aziendale relativa al conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n.30 marzo 2001 n.65 e ss.ss.ii., di cui alla Deliberazione del DG dell'ATS n° 162 del 29.03.2017;
- che permangono le condizioni interne all'ASSL che hanno determinato l'attribuzione dell'incarico e le successive proroghe al professionista esterno in quanto tutt'ora non sono presenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico specifico per dare continuità ai programmi di comunicazione succitati;

RITENUTO quindi necessario, per assicurare la prosecuzione dell'attività di comunicazione istituzionale prevista dalla I.n. 150/2000, che l'Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei deve assicurare in ambito di ATS, stante la carenza di risorse interne, proroghi l'incarico della dott.ssa Carla Etzo, anche al fine di attuare specifiche azioni di comunicazione istituzionale integrate coerenti con l'avvio dell'ATS con particolare riferimento alle attività del territorio e della prevenzione di cui ai progetti finanziati con fondi dedicati, in corso di attuazione;

RITENUTO pertanto di dover prorogare l'incarico alla dott.ssa Carla Etzo per lo svolgimento di tale attività di comunicazione istituzionale per un periodo di due mesi fino al 30.11.2017 e comunque per un periodo strettamente necessario al completamento dell'iter di attivazione delle funzioni di comunicazione istituzionale in ambito di ATS;

CONSIDERATO che la spesa della predetta proroga dell'incarico, pari a € 5.000,00, trova copertura, nei fondi di bilancio;

VISTO l'art. 16, comma 4, della legge Regionale del 27 luglio 2016, n. 17 "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale) che ha disposto la proroga del commissariamento delle Aziende sanitarie fino al 31.12.2016;

VISTO l' art. 9 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante "tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5", che detta norme generali di organizzazione delle Asl;

PROPONE

Per i motivi esposti in premessa:

DI PROROGARE, fino al 30.11.2017, e comunque per un periodo strettamente necessario al completamento dell'iter di attivazione delle funzioni di comunicazione istituzionale in ambito di ATS, alla dott.ssa Carla Etzo, nata a Sorgono (NU) il 2.3.1974, e residente a Quartu Sant'Elena, l'incarico di consulenza professionale, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, conferito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 419 del 26.11.2015 e prorogato con deliberazione n. 257 del 21.6.2016;

DI DEFINIRE l'incarico come avente ad oggetto la prosecuzione dell'attività di comunicazione istituzionale prevista dalla l.n. 150/2000 e quella connessa e finalizzata a predisporre ed attuare specifiche azioni di comunicazione istituzionale integrate coerenti con i percorsi e i processi di avvio dell'ATS con particolare riferimento alle attività del territorio e della prevenzione finanziati con fondi dedicati, in corso di attuazione;

DI APPROVARE lo schema di convenzione che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI FARE FRONTE alla relativa spesa presunta di € 5.000,00 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2017 - Piano dei Conti codice n° A506030110 "costo del personale ruolo amministrativo CO.CO.CO." - A506030111 "oneri sociali personale ruolo amministrativo CO.CO.CO." A506030117 "IRAP personale ruolo amministrativo CO.CO.CO.";

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente atto i Servizi competenti ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Antonio Mario Loi

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

DI PROROGARE, fino al 30.11.2017, e comunque per un periodo strettamente necessario al completamento dell'iter di attivazione delle funzioni di comunicazione istituzionale in ambito di ATS, alla dott.ssa Carla Etzo, nata a Sorgono (NU) il 2.3.1974, e residente a Quartu Sant'Elena, l'incarico di consulenza professionale, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, conferito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 419 del 26.11.2015 e prorogato con deliberazione n. 257 del 21.6.2016;

DI DEFINIRE l'incarico come avente ad oggetto la prosecuzione dell'attività di comunicazione istituzionale prevista dalla l.n. 150/2000 e quella connessa e finalizzata a predisporre ed attuare specifiche azioni di comunicazione istituzionale integrate coerenti con i percorsi e i processi di avvio dell'ATS con particolare riferimento alle attività del territorio e della prevenzione finanziati con fondi dedicati, in corso di attuazione;

DI APPROVARE lo schema di convenzione che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI FARE FRONTE alla relativa spesa presunta di € 5.000,00 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2017 - Piano dei Conti codice n° A506030110 "costo del personale ruolo amministrativo CO.CO.CO." - A506030111 "oneri sociali personale ruolo amministrativo CO.CO.CO." A506030117 "IRAP personale ruolo amministrativo CO.CO.CO.";

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente atto i Servizi competenti ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRETTORE F.F. DELLA ASSL DI LANUSEI Dr. Pier Paolo Pani



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

Contratto di collaborazione professionale

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.419 del 26/11/2015 avente ad oggetto "conferimento incarico di consulenza professionale, ai sensi dell'art.7,comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, per attività di comunicazione istituzionale e gestione del sito web aziendale, finanziato con risorse finalizzate";

VISTA la determinazione del Direttore di Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei n° 71 del 21 giugno 2017 con la quale è stato prorogato fino al 30 settembre 2017 l'incarico con la Dottoressa Carla Etzo;

VALUTATA altresì la necessità di porre in essere azioni di comunicazione istituzionale con riferimento alle attività dei seguenti progetti vincolati: potenziamento ADI; potenziamento e riqualificazione Spresal; prevenzione infortuni programma 7.1; prevenzione malattie professionali; espansione attività RSA; screening prevenzione carcinoma della cervice uterina e sceening prevenzione carcinoma del colon retto;

VALUTATA ALTRESÌ La delibera della Regione Sardegna 57/9 del 25 ottobre 2016 che assegna alla Asl di Lanusei la somma di 30.000 euro per il proseguimento della Campagna di Comunicazione sulla Peste suina africana;

VISTA la nota della Direzione aziendale dell'ATS Sardegna NP 2017/28438 del 29.03.2017 avente oggetto "Attivazione procedure per costituzione Servizio Comunicazioni ATS e proroghe contratti addetti stampa" con cui si comunica che l'ATS deve dotarsi di un servizio Comunicazione che possa essere individuato quale ambito di Coordinamento delle diverse funzioni di comunicazione, informazione e trasparenza da assicurarsi attraverso una organizzazione decentrata in ambito ASSL e che, nelle more delle procedure ricognitive e selettive dell'individuazione di personale nel ruolo di Addetto Stampa, i direttori delle ASSL potranno valutare, in forza della delega attribuita con deliberazione ATS n.11/2017 relativamente agli atti di gestione del personale assegnato alle strutture afferenti le Aree socio Sanitarie, se procedere, con propria determinazione, ad una proroga contrattuale con gli Addetti Stampa delle confluite ex Asl che consenta di concludere i progetti in essere, secondo le disposizioni normative contenute

VISTA La successiva nota NP/2017/0081774 del 28/09/2017 avente oggetto "Attivazione procedure per costituzione Servizio Comunicazioni ATS e proroghe contratti addetti stampa" nella quale si rileva che:

- in data 21.09.2017 è stata adottata la deliberazione relativa all'"Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento, con contratto di lavoro autonomo, di n. 5 incarichi di addetto stampa dell'Azienda per la tutela della salute e delle Aree Socio Sanitarie Locali",
- i tempi tecnici occorrenti per la conclusione delle relative procedure possono presumibilmente essere stimati in 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso,
- e che il precedente termine indicato nell'ultimo capoverso della nota sopra richiamata (30 settembre 2017) deve ritenersi aggiornato al 30 novembre 2017.

VALUTATA la necessità di prorogare il rapporto di collaborazione professionale ai sensi dell'art. 7 comma 6, del del D.lgs. n. 165/2001, avente per oggetto l'attività di comunicazione istituzionale e gestione del sito web,

6

TRA

L'Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei (ASSL) dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Regione Sardegna Codice Fiscale 92005870909, rappresentata dal Dott. Pier Paolo Pani nato a Lanusei il 02/09/1955, domiciliato in tale



sua qualità in Lanusei, Via Piscinas n° 5 e delegato dal Direttore Generale dell'ATS Sardegna con delibera n° 645 del 21 luglio 2017;

E

La Dr.ssa Carla Etzo, nata a Sorgono (NU) il 02.03.1974, residente a Quartu S'Elena, in via Amsicora 1,cap 09045, C.F. TZECRL74C42I851G:

CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Oggetto dell'incarico:

- L'Azienda affida l'incarico di consulenza professionale, a tempo determinato, ai sensi dell'art.7, comma 6,del D. Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale ai sensi della L.n. 150/2000.
- 2) Predisposizione e attuazione di specifiche azioni di comunicazione istituzionale con particolare riferimento alle attività del territorio e della prevenzione.
- 3) L'attività consiste nella definizione e attuazione del Piano di Comunicazione on line oltre ad attività operative e di supporto al personale della Direzione in alcuni ambiti della comunicazione istituzionale per l'Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei.

L'attività comprende:

- Il supporto alle azioni di comunicazione istituzionale con riferimento alle attività dei seguenti progetti vincolati: potenziamento ADI; potenziamento e riqualificazione Spresal; prevenzione infortuni programma 7.1; prevenzione malattie professionali; espansione attività RSA;
- il proseguimento della Campagna di comunicazione sulla Peste Suina Africana di cui alla DGR 57/9 del 25 ottobre 2016;
- l'aggiornamento costante di contenuti informativi, di servizio e di comunicazione nelle pagine web del portale e sui mezzi di stampa dedicati all'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei;
- la realizzazione operativa di prodotti di comunicazione on-line con capacità di rielaborazione di testi, immagini, e materiale informativo in linea con le indicazioni fornite dalla Direzione Generale;
- l'organizzazione e archiviazione di dati e contenuti informativi editoriali, fotografici, iconografici attraverso appositi database e archivi informatizzati;
- il supporto e la collaborazione con il personale della Direzione nelle attività di relazione e di scambio con i soggetti istituzionali presenti sul territorio dell'Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei in materia di comunicazione on-line e compartecipazione alla realizzazione di servizi di comunicazione su web;
- il supporto e la collaborazione con il personale della Direzione nel fornire materiali per la redazione di prodotti editoriali, informativi e promozionali relativi alle attività svolte dalla Direzione Generale:
- la predisposizione di progetti di comunicazione istituzionale.

ART.2 Modalità di svolgimento della collaborazione

- 1) La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte della professionista nei confronti dell'Azienda.
- 2) La professionista gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell'Azienda, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali la professionista dovrà attenersi.





- L'Azienda si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione della professionista strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata,
- 4) La professionista, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libera di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Azienda, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda.
- 5) Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C, nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

ART.3 Obblighi di riservatezza

- La professionista è tenuta ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
- Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART.4

Decorrenza e durata dell'incarico

- 1) La durata della presente convenzione è di 2 mesi e decorre dal 01/10/2017 e fino al 30/11/2017.
- L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta alla professionista.

ART.5

Compenso

- A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, l'Azienda corrisponderà l'ammontare complessivo € 5.000,00, onnicomprensivo;
- 2) Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico;
- 3) La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è quindi subordinata alla valutazione positiva che la Direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Locale di Lanusei avrà espresso nei modi e nei tempi previsti all'art.4, nonché ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

ART.6

Rimborso delle spese di trasferta

In caso di trasferte della Professionista fuori dal Comune di Lanusei, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a pie di lista e previa presentazione di documenti giustificativi con le stesse modalità di rimborso previste dalla normativa vigente per il personale dipendente.

ART.7

Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione



- 1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:
 - Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata
 presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela



previdenziale:

- D. Igs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare;
- Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia:
- Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni:
- 2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:
 - in caso infortunio, fino a guarigione;
 - in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
 - in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.
- 3. La professionista dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative. In caso di malattia e infortunio la professionista deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.
- 4. La professionista ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico.

ART.8 Estinzione del contratto

- L'Ente e la professionista possono a propria discrezione e senza alcun vincolo recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
- 2. In caso di mancato preavviso l'Ente e la professionista rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
- 3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino:
 - gravi inadempienze contrattuali;
 - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - commissioni di reati tra quelli previsti dall'alt 15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
 - danneggiamento o furto di beni;
 - inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3:.
 - impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.





ART. 9 Diritti sindacali

- I collaboratori usufruiscono degli stessi diritti sindacali, in quanto compatibili ed esercitabili, del personale dipendente.
- 2. L'esercizio del diritto avverrà con le stesse modalità disposte dal contratto decentrato per II personale dipendente.
- 3. Viene messa a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni alle OO.SS.

ART. 10 Normativa

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento, al decreto lgs n.165/2001 aggiornato alla legge di conversione n.135 del 7 agosto 2012 -Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

La Dott.ssa Carla Etzo, nata Sorgono (NU) il 02/03//1974 residente a Quartu Sant'Elena, in via Amsicora 1, cap. 09045;

AUTORIZZA

L'Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n. 196/2003.

Lanusei, 11/10/2017 Letto,

approvato e sottoscritto,

Il delegato Rappresentante F.F. dell'ASSL di Lanusei Dr. Pier Paolo Pani

II professionista incaricato Dr.ssa Carla Etzo